

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3621

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AGOGLIATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2005

—————

Disposizioni per la tutela e la promozione delle bande musicali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di tutelare e promuovere l'attività delle bande musicali operanti nel nostro Paese. Si ritiene pertanto urgente, necessaria ed opportuna l'adozione di una legge *ad hoc* tesa a salvaguardare l'attività di questi corpi musicali al fine di conservare il patrimonio musicale, espressione della tradizione popolare, che queste bande esprimono nel loro operare. È noto che in Italia la tradizione bandistica è molto sviluppata, infatti già nostri illustri compositori di musica classica del passato, in molte occasioni, alle loro composizioni artistiche hanno affiancato brani per bande, dimostrando grande sensibilità per la realtà musicale bandistica tradizionale.

Le bande musicali del nostro Paese operano, nelle più svariate realtà locali e in condizioni economiche non certo floride (molti

di questi corpi musicali vivono di volontariato), rischiando di continuo la cessazione dell'attività. È quindi anche per questi motivi che viene proposto il presente disegno di legge, nell'intento di riunire in un insieme di norme il riconoscimento giuridico di queste formazioni bandistiche popolari, con la finalità di agevolarne lo sviluppo, tenuto conto dell'importante ruolo che esse rivestono nel tessuto sociale territoriale. Il disegno di legge proposto si pone, tra l'altro, l'obiettivo di conferire ai corpi musicali aventi titolo la qualifica di «Associazione banda musicale», e conseguentemente di riconoscere loro una serie di attribuzioni economiche e giuridiche di carattere generale, finalizzate a facilitare e garantire la continuità della loro attività, alla luce dell'importante funzione che svolgono nelle realtà territoriali locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, e formativo delle bande musicali quale espressione della cultura delle comunità locali, ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia, per il raggiungimento delle finalità sociali, civili e culturali individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.

Art. 2.

(Associazione banda musicale)

1. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni e degli incentivi economici previsti dalla presente legge, ciascuna banda musicale interessata deve conseguire la qualifica di «associazione banda musicale», attribuita dalla Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito «Consulta», istituita ai sensi dell'articolo 7 della presente legge presso il Ministero per beni e le attività culturali.

2. La Consulta, entro tre mesi dalla sua costituzione, avrà il compito di determinare i requisiti richiesti per potere ottenere l'attribuzione della qualifica di «associazione banda musicale», secondo i criteri indicati al comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di «associazione banda musicale», l'associazione richiedente deve:

a) avere uno statuto regolarmente approvato dagli organi deliberativi dell'associazione, contenente i requisiti previsti dalle leggi che disciplinano i rapporti giuridici delle associazioni senza fini di lucro;

b) essere costituita da strumenti sia a fiato che a percussione;

c) programmare la propria attività su base annuale;

d) svolgere almeno dieci servizi musicali all'anno, in accordo e per conto dell'ente locale dove ha sede;

e) istituire corsi di formazione musicale su base annuale, della durata non inferiore ad otto mesi;

f) avere caratteristiche che per storicità, tradizione, unicità dei servizi svolti nel tempo, abbiano rappresentato e rappresentano, la matrice storica e culturale della musica popolare e tradizionale nel comune di appartenenza;

g) presentare annualmente, al termine dei corsi di formazione e dell'attività musicale dell'associazione, tramite il presidente, una relazione di tutta l'attività svolta al sindaco del comune ove ha sede l'associazione e dove la medesima svolge la propria attività, nonché al presidente della Regione di appartenenza.

Art. 3.

(Fondo per la promozione, il sostegno economico e la valorizzazione delle bande musicali)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità economiche del Fondo, di concerto con la Consulta.

3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà altresì individuare i criteri di determinazione e le modalità di versamento dei contributi

annuali da devolvere alle associazioni bande musicali, avendo cura di assicurare comunque una quota fissa, non inferiore al 50 per cento del contributo complessivo determinato, da assegnare, su istanza dell'associazione musicale, per spese di impianto e funzionamento.

4. I contributi elargiti ai sensi della presente legge alle associazioni bande musicali di cui all'articolo 2 sono da considerarsi cumulabili con eventuali altre elargizioni economiche, concesse da regioni, province e comuni.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, determina, con proprio decreto, la percentuale - in misura non superiore al 30 per cento - delle vincite non riscosse dalle lotterie nazionali da destinare al fine della copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali a sostegno dell'attività delle associazioni bande musicali)

1. Alle associazioni bande musicali di cui all'articolo 2 sono applicabili, ai fini delle agevolazioni tributarie, le medesime condizioni giuridiche applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste nella legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) viene aggiunta la seguente:

«*l-quinqües*) le erogazioni liberali in denaro, sino ad un importo di 3.000 euro a favore delle associazioni bande musicali»;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o), viene aggiunta la seguente:

«o-bis) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

4. Le indennità di trasferta e i premi eventualmente corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sui redditi (IRE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le associazioni bande musicali di cui alla presente legge non hanno l'obbligo di contribuzione EN-PALS.

5. Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Agevolazioni di altra natura a favore della associazioni bande musicali)

1. Gli enti locali, ed in particolare i comuni, concederanno ogni anno gratuitamente, nel corso del mese di settembre, almeno sei spazi pubblicitari nel proprio territorio, a disposizione delle associazioni bande musicali, finalizzati a promuovere i corsi musicali bandistici.

2. Alle associazioni bande musicali viene concessa la possibilità di stipulare un contratto annuale in forma di abbonamento con la società italiana degli autori ed editori (SIAE), per il pagamento dei diritti d'autore per una somma non superiore a 250 euro, relativo a tutte le esibizioni e i servizi musicali effettuati, sia su richiesta di enti pubblici

(comuni, province, regioni), per manifestazioni di carattere istituzionale, che per servizi di propria iniziativa aventi carattere completamente gratuito.

3. Ai componenti delle associazioni bande musicali, in occasione di esibizioni pubbliche richieste da enti pubblici di cui al comma 2, relative a manifestazioni istituzionali o aventi rilevanza locale, dovranno essere concessi dal datore di lavoro permessi retribuiti per un massimo di quattro ore lavorative annuali, al fine di consentire la partecipazione all'esibizione musicale. Il presidente dell'associazione banda musicale avrà l'obbligo di rilasciare una dichiarazione, da consegnare al datore di lavoro dei componenti che usufruiscono di tali permessi, che comprovi l'avvenuta partecipazione del dipendente all'esibizione musicale in questione.

Art. 6.

(Cofinanziamento di attività e programmi comunali e regionali di formazione professionale)

1. Una percentuale non inferiore al 40 per cento del Fondo di cui all'articolo 3, è destinata al cofinanziamento dell'attività e dei programmi svolti dalle regioni e dai comuni per la diffusione della musica popolare bandistica nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante progetti didattici specifici definiti dagli enti locali e concordati con la Consulta.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della funzione pubblica, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Consulta nazionale per le bande musicali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato. La Consulta è composta da un rappresentante indicato da ogni associazione banda musicale o da federazioni di associazioni bandistiche costituitesi ai sensi della normativa vigente.

2. La Consulta, che per l'espletamento delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere ed assegnare formalmente la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge;

b) provvedere al censimento ed alla tenuta di un'anagrafe nazionale delle associazioni bande musicali riconosciute ai sensi della lettera *a)*, e alla diffusione di un'ampia conoscenza delle attività da esse svolte;

c) patrocinare e favorire progetti sperimentali elaborati dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni di associazioni bande musicali riconosciute in collaborazione con i comuni e le province;

d) promuovere o sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali riconosciute, iniziative di formazione ed aggiornamento per gli addetti del settore;

e) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo di cui all'articolo 3, in ottemperanza a quanto già previsto dallo stesso articolo 3 e dall'articolo 6 della presente legge.